



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.81

Protocollo:

81/1

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 12/13 Settembre 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Pierfrancesco ROLLO/A.S.D.VIRTUS CASARANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/06/2013 il sig Pierfrancesco ROLLO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. VIRTUS CASARANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Puglia la Società A.S.D.VIRTUS CASARANO è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.82 del 30/05/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Pierfrancesco ROLLO nei confronti della Società A.S.D.VIRTUS CASARANO, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto VILLA/A.S.D.VIRTUS CASARANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2013 il sig Alberto VILLA , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. VIRTUS CASARANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per €.15.822,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10,000,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Puglia la Società A.S.D.VIRTUS CASARANO è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.82 del 30/05/2013.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Alberto VILLA nei confronti della Società A.S.D.VIRTUS CASARANO, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto RESCIO/A.S.D.VIRTUS CASARANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2013 il sig Alberto RESCIO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. VIRTUS CASARANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.016,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per €.11.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.016,46.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Puglia la Società A.S.D.VIRTUS CASARANO è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.82 del 30/05/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Alberto RESCIO nei confronti della Società A.S.D.VIRTUS CASARANO, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia LOTTO/A.C.F.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2013 la Sig.na Giulia LOTTO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Veneto la Società A.S.D.VENEZIA 1984 è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività in data 27/06/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Giulia LOTTO nei confronti della Società A.S.D. VENEZIA 1984, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Ludovica BORTOT/A.C.F.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2013 la Sig.na Lodovica BORTOT, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.F.VENEZIA1984 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Veneto la Società A.S.D.VENEZIA 1984 è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività in data 27/06/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Lodovica BORTOT nei confronti della Società A.S.D. VENEZIA 1984, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giada FERRARO/MILAN A.C.F.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/05/2013 la Sig.na Giada FERRARO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.400,00

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società MILAN A.C.F.D. è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività in data 25/07/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Giada FERRARO nei confronti della Società MILAN A.C.F.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia PAGANO/MILAN A.C.F.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2013 la Sig.na Giulia PAGANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.700,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società MILAN A.C.F.D. è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività sportive in data 25/07/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Giulia PAGANO nei confronti della Società MILAN A.C.F.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Sonia CAMMARATA/MILAN A.C.F.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2013 la Sig.na Sonia CAMMARATA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per € 800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 14.200,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società MILAN A.C.F.D. è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività sportive in data 25/07/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Sonia CAMMARATA nei confronti della Società MILAN A.C.F.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilenia SANCASSANI/MILAN A.C.F.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2013 la Sig.na Ilenia SANCASSANI , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per € 700,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 7.300,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società MILAN A.C.F.D. è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività sportive in data 25/07/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Ilenia SANCASSANI nei confronti della Società MILAN A.C.F.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Chiara Maria DEDE'/MILAN A.C.F.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2013 la Sig.na Maria Chiara DEDE', si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per € 1.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 4.750,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società MILAN A.C.F.D. è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività sportive in data 25/07/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Maria Chiara DEDE' nei confronti della Società MILAN A.C.F.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Agnese RICCO/MILAN A.C.F.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/05/2013 la Sig.na Agnese RICCO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società MILAN A.C.F.D. è stata dichiarata inattiva ed ha cessato tutte le attività sportive in data 25/07/2013

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Agnese RICCO nei confronti della Società MILAN A.C.F.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Ivano SORRENTINO/S.G.GALLARATESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/05/2013 il sig. Ivano SORRENTINO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Richiedeva la condanna della Società al pagamento di n.3 rate maturate pari a €.2.025,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lombardia la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.5 del 25/07/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Ivano SORRENTINO nei confronti della Società S.G.GALLARATESE A.S.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio GIGLI/S.S.D.FORTIS TRANI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2013 il sig. Alessio GIGLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.

Precisando di aver percepito rate per €.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.250,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Puglia la Società S.S.D.FORTIS TRANI è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.11 del 10/08/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Alessio GIGLI nei confronti della Società S.S.D.FORTIS TRANI per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore VALLEFUOCO/S.S.D.FORTIS TRANI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2013 il sig. Salvatore VALLEFUOCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Puglia la Società S.S.D.FORTIS TRANI è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.11 del 10/08/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Salvatore VALLEFUOCO nei confronti della Società S.S.D.FORTIS TRANI per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

15) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio BARILE/S.S.D.FORTIS TRANI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/05/2013 il sig. Alessio BARILE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Puglia la Società S.S.D.FORTIS TRANI è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.11 del 10/08/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Alessio BARILE nei confronti della Società S.S.D.FORTIS TRANI per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Christian RUSCIO/F.C.FIDENE S.r.l. S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2013 il sig. Christian RUSCIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.FIDENE S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lazio la Società F.C.FIDENE S.r.l. S.S.D. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.29 del 5/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Christian RUSCIO nei confronti della Società F.C.FIDENE S.r.l. S.S.D., per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan CALDARELLA/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Ivan CALDARELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.800,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 26/08/2013, la Società faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce dal calciatore e munito di copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

ERRATA CORRIGE C.U.N.10 dell'8 Luglio 2013

Alla pagina n.5 Ricorso n.11 leggasi:

Ricorso del calciatore Edoardo MALASOMA/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 19 Settembre 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio